



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
 INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'
 UNIONE EUROPEA

in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio,
 nelle persone dei Magistrati:

Salvatore Laganà
 Lisa Castagna
 Tobia Aceto

Presidente
 Giudice
 Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. R.G. 7410/2023, introdotta con ricorso *ex art. 19 ter* d.lgs. 150/2011, depositato il 25/05/2023 avverso il provvedimento [redacted] emesso il 12/05/2023 dalla Questura di Verona e notificato il 04/05/2023, promossa da: [redacted] nato in Brasile il [redacted] in proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale del figlio minore [redacted] nato a Peschiera del Garda il 1 [redacted] CF [redacted] rappresentati e difesi, giusta procura allegata al presente atto, dall'avvocato Stefano Belardini

-attore-

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO – QUESTURA DI VERONA, con l'Avvocatura dello Stato di Venezia

-convenuto-

OGGETTO: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte attrice: previo annullamento e disapplicazione del provvedimento del Questore di Verona prot. cn. [redacted] emesso in data 2.5.23 e notificato in data 4.5.23 con il



quale la Questura dichiara la inammissibilità dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale ex ART 19 D.LGS 286/98, accertare e dichiarare il diritto del Sig. [REDACTED] e del di lui figlio minorenni [REDACTED] alla protezione speciale ex art 19 co. 1 Dlgs 286/1990.

Per parte convenuta: respingere il ricorso in quanto inammissibile, infondato e non provato.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e pertanto andrà accolto per le ragioni di seguito esposte.

Va premesso che il ricorso *ex art. 19 ter* d.lgs. 150/2011 non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, in quanto l'oggetto del presente giudizio non è la legittimità formale del provvedimento amministrativo di diniego, quanto piuttosto l'accertamento della sussistenza del diritto soggettivo del ricorrente all'ottenimento della protezione speciale di cui all'art. 19 T.U.I. Si tratta, a ben vedere, di un "giudizio sul rapporto" e non di un "giudizio sull'atto". Irrilevante, pertanto, l'eventuale nullità del provvedimento amministrativo per i vizi dedotti nel ricorso, posto che ciò non esonera comunque il giudice dal valutare la spettanza del diritto alla protezione richiesta (cfr. Cass. 17318/2019; Cass. 7385/2017 e successive conformi).

Tanto premesso, **nel caso di specie**, dalla documentazione prodotta (contratto di assunzione a tempo determinato della ditta Gafer Costruzioni S.r.l. - attestato lingua italiana - contratto di locazione - dichiarazione testimoniale di integrazione- certificato di nascita in Italia di [REDACTED] - permesso di soggiorno 2004 - 2007 di [REDACTED] - proposta contratto di lavoro [REDACTED] da parte di Turrini Gestioni Supermercato - attestato scuola formazione [REDACTED] 2022 - cud 2022 Dicionir e buste paga 2021 e 2022 - cud 2023 [REDACTED] - carichi pendenti e casellario giudiziario [REDACTED] - foto di famiglia - contratto di lavoro a tempo determinato del 21.7.23 con la qualifica di 6° livello, mansione aiuto cameriere per stagione estiva - contratto a tempo indeterminato parziale del 7.7.2023 con qualifica di 4° livello quale operaio specializzato) risulta che il ricorrente abbia dato prova di positiva



integrazione nel tessuto socioeconomico italiano, radicando sul territorio dello Stato la propria vita privata.

Il ricorrente ha dimostrato di aver raggiunto l'indipendenza sotto il profilo abitativo, con la stipula di un regolare contratto di locazione a suo nome, relativo a un appartamento sito in [redacted], in cui risiede (cfr. doc. 7), insieme alla moglie e al figlio, anch'essi richiedenti protezione speciale.

Con particolare riferimento all'ambito lavorativo, il ricorrente ha reperito dal 07/07/2023 un'occupazione stabile, a tempo indeterminato (cfr. contratto di lavoro allegato in atti e relative buste paga), dalla quale ritrae un reddito che gli garantisce una sostanziale autonomia economica in Italia e quindi lo svolgimento di una vita dignitosa. Si veda in particolare l'ultima busta paga depositata di settembre 2023, attestante la percezione di una retribuzione di circa 1.315,00 euro mensili.

Tale occupazione lavorativa gli ha anche permesso di non ricorrere al gratuito patrocinio a spese dello stato.

Non consta che sia stato condannato per reati commessi in Italia (cfr. certificato carichi pendenti).

Relativamente al figlio [redacted] il Collegio osserva che: il minore è nato in Italia (cfr. doc. 9); frequenta la scuola superiore professionale "[redacted] (VR) e parla fluentemente la lingua italiana (cfr. doc. 5); ha reperito un'occupazione lavorativa (svolta durante la pausa scolastica) come aiuto cameriere per la stagione estiva; risiede stabilmente in Italia con i genitori.

Peraltro va evidenziato che anche la madre del minore, [redacted] ha reperito un'occupazione a tempo indeterminato come aiuto cuoca, contribuendo dunque al sostentamento finanziario della famiglia.

Trattasi di elementi da tenere in considerazione e da valorizzare ai fini del riconoscimento del permesso di protezione speciale.

In questo contesto, è doveroso ritenere che il rimpatrio dei ricorrenti possa tradursi nella violazione del loro diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU o comunque in una significativa ed effettiva compromissione dei loro diritti fondamentali inviolabili.

Si compensano integralmente le spese di lite, in quanto la decisione, in accoglimento del ricorso, ha valorizzato elementi emersi in epoca successiva



alla decisione della domanda in fase amministrativa ed al deposito del ricorso.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, così provvede:

1. ACCERTA e DICHIARA il diritto di [REDACTED] di [REDACTED] al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, previsto dall'art. 19 T.U.I.;
2. COMPENSA le spese di lite;
3. MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Venezia, così deciso nella Camera di consiglio del 09/11/2023

Il Giudice rel.

Tobia Aceto

Il Presidente

Salvatore Laganà

Si dà atto che la bozza del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione del Funzionario addetto all'Ufficio del Processo, Chiara Bivi.